

**ACCORDO SINDACALE INERENTE ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
SOPRESSE SEDI DI CAGLIARI, FOLIGNO E PRATO**

Oggi, 6 Marzo 2024, presso i locali di Digit'Ed S.p.A., siti in Milano, Via San Vigilio 1, si sono incontrati:

- **DIGIT'ED S.P.A.**, nella persona di Marco Bolzoni, Head of People & Culture (di seguito "**Digit'Ed**" o la "**Società**")

E

- le Rappresentanze Sindacali Aziendali e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- FISAC-CGIL (le RSA Giovanna Megaro e Alessandra Quaini – Federica Toffoletti e Giuseppe Pascarelli per FISAC-CGIL Milano)
- FIRST-CISL (l'RSA Marco Stella – Claudio Martini per FIRST-CISL Milano)
- UILCA (l'RSA Davide Antonio Fumagalli – Laura Chiodega e Giorgio Iule per UILCA Milano)

(di seguito, le "**RSA – Organizzazioni Sindacali e**")

La Società, le RSA e le Organizzazioni Sindacali sono, congiuntamente, definite le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

A. nell'ambito di una valutazione degli oneri relativi alle unità immobiliari locate nelle sedi di Cagliari, Foligno e Prato, Digit'Ed è receduta dai relativi contratti di locazione con efficacia dal 29 giugno 2023;

B. Digit'Ed ha altresì ritenuto di non locare uffici alternativi, con conseguente definitiva soppressione delle predette sedi territoriali;

C. con comunicazione del 6 marzo 2024 resa *ex art. 19 del CCNL* (la "**Comunicazione**"), che qui si intende integralmente richiamata, Digit'Ed ha quindi avviato un confronto con le RSA al fine di valutare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti derivanti dalla predetta mobilità geografica;

D. secondo quanto annunciato nella Comunicazione:

- con efficacia dal 1 Giugno 2024, a fini di salvaguardia occupazionale, Digit'Ed disporrà il trasferimento d'ufficio delle 4 unità di organico coinvolte (1 unità assegnata alla soppressa sede di Cagliari; 1 unità assegnata alla soppressa sede di Prato e 2 unità assegnate alla soppressa sede di Foligno) e delle relative attività presso la sede di Milano, Via San Vigilio n. 1;
- quale alternativa al predetto trasferimento, Digit'Ed offrirà al personale coinvolto la possibilità di eseguire la prestazione in regime di telelavoro;

E. su richiesta delle RSA è stato attivato il confronto fra le Parti ai sensi dell'art. 19 del CCNL, che si è svolto compiutamente nella giornata del 6 Marzo 2024, nel cui ambito da parte aziendale si è provveduto a dare illustrazione alle RSA delle ragioni della disposta mobilità geografica;

F. le Parti con il presente accordo (l' "**Accordo**") intendono quindi disciplinare i tempi e le procedure di implementazione della prevista ristrutturazione.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile dell'Accordo.


2. Mobilità geografica


2.1. Digit'Ed comunicherà entro il 18 marzo 2024 il trasferimento d'ufficio delle n. 4 unità di personale di cui in premessa presso la sede di Milano, Via San Vigilio n. 1. Il trasferimento avrà efficacia dal 1 giugno 2024.


2.2. Il trasferimento avverrà ai termini e condizioni previsti dal CCNL e dall'accordo sulla mobilità territoriale professionale del 8 dicembre 2021 e non comporterà alcun mutamento delle attuali mansioni assegnate.

2.3. Ferme restando le disposizioni contrattuali nazionali, ai sensi di quanto previsto dal citato accordo del 8 dicembre 2021, il trasferimento sarà disposto con il consenso del lavoratore in caso di mobilità verso località che disti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio, e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell'interessato.

3. Telelavoro alternativo alla mobilità geografica

 3.1. Quale alternativa alla mobilità geografica, il lavoratore coinvolto, potrà optare - entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di trasferimento - per la stipulazione di un contratto di telelavoro a tempo indeterminato, ai sensi del quale il lavoratore renderà la prestazione lavorativa dalla propria residenza / domicilio.

 3.2. L'opzione di cui al punto 3.1 che precede dovrà avvenire, anche per il tramite dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, mediante raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale di Digit'Ed ovvero mediante PEC indirizzata a digit@pec.digited.it. L'adesione al regime del telelavoro potrà essere anticipata all'amministrazione del personale all'indirizzo e-mail marco.bolzoni@digited.it.

 3.3. Stante la volontarietà dell'opzione per il regime del telelavoro, i costi e le spese sostenute per lo svolgimento della prestazione in modalità di telelavoro (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, spese per la connessione a internet, spese per fornitura elettrica, etc.) saranno ad integrale carico del lavoratore interessato.

3.4. L'Azienda, al fine di facilitare l'allestimento di una postazione lavorativa conforme alle norme di Legge in materia di Salute e Sicurezza, erogherà al dipendente un importo lordo una tantum pari ad Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) (al netto degli oneri di legge);






- 3.5. Inoltre verrà riconosciuto un importo forfettario mensile lordo pari ad Euro 30= (trenta/00) per dodici (12) mensilità, a titolo di rimborso dei costi connessi al telelavoro, inclusi i costi della corrente elettrica e della rete internet a banda larga.
- 3.6. Per un massimo di trenta (30) giorni lavorativi all'anno il lavoratore, sulla base delle istruzioni fornite dal proprio preposto con un preavviso di almeno 48 ore, si recherà presso la sede aziendale di riferimento indicata nel contratto di telelavoro. La Società garantirà, conformemente alle *policy* aziendali, il rimborso delle ragionevoli spese sostenute dal lavoratore per tali spostamenti.
- 3.7. Gli aspetti retributivi disciplinati dal contratto individuale di lavoro (e dai successivi eventuali accordi modificativi) non subiranno variazioni e verrà garantita la continua corresponsione dei buoni pasto.
- 3.8. La prestazione verrà resa dal lavoratore di massima in correlazione temporale con l'orario di lavoro del *team* di appartenenza. A tal fine, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, il lavoratore si impegna a rendersi reperibile per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del proprio *preposto* e dei colleghi. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione alla Società anche per via telematica. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, durante le giornate di telelavoro non sono configurabili prestazioni straordinarie come previsto dall'art. 17, comma 5, lett. d), D.lgs. 66/2003.



4. Esuberi conseguenti al rifiuto delle garanzie occupazionali

- 4.1. In ipotesi di rifiuto da parte del lavoratore interessato sia del trasferimento geografico sia dell'accordo di telelavoro questo determinerà l'esubero della rispettiva posizione lavorativa, trovando in tal caso applicazione le previsioni di cui al punto 16 dell'accordo del 17 giugno 2022 stipulato ex art. 47 l. 428/1990 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) e le proprie OO.SS
- 
- 4.2. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al punto 4.1 che precede le Parti concordano che Digit'Ed informi tempestivamente il personale interessato della facoltà di attivare la garanzia sopra richiamata con l'obiettivo di far sì che il rapporto di lavoro con ISP venga ripristinato senza soluzione di continuità a far data dal 1° giugno 2024 e comunicherà ad ISP i nominativi dei lavoratori in esubero, che avranno facoltà di formulare ad ISP, ricorrendone i relativi presupposti, domanda di assunzione ai sensi del punto 16 dell'accordo del 17 giugno 2022 stipulato ex art. 47 l. 428/1990 tra ISP e le OO.SS. La domanda di assunzione dovrà essere inoltrata a mezzo e-mail ad ISP all'attenzione della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del lavoro – Relazioni Industriali entro il 29 marzo 2024.






5. Disposizioni finali

4.1. Le Parti, preso atto delle rispettive comunicazioni (ivi inclusa la Comunicazione), dei chiarimenti ed informazioni di cui agli incontri, come del rispetto dei termini e delle formalità, tutte, imposte dalle applicabili disposizioni di legge e di CCNL, con il presente Accordo, dichiarano regolarmente esperita e positivamente conclusa in data odierna la procedura ex art. 19 del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Digit'Ed S.p.a.


(Marco Bolzoni)

RSA / FISAC-CGIL 


RSA / FIRST-CISL  

RSA / UILCA 